



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA **VERONA**



IL RUOLO DELL'ESPERTO SECONDO IL NUOVO CODICE. GESTIONE DELLE TRATTATIVE E FACILITAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CONSENSUALE

15 maggio 2024 | 14:30 - 17:30 presso Camera di commercio di Verona,
Corso Porta Nuova 96, Sala Industria



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona




ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DI VERONA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Dott. Gianfranco Peracin

Il contesto di riferimento



Norme e principi comunitari (1)

Raccomandazione del 12 marzo 2014 – finalità:

- **“garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale”.**
- assicurare **“una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono”**



Direttiva 1023 del 20 giugno 2019 – obiettivi:


- l’armonizzazione del diritto concorsuale tra i Paesi CEE
- stimolare un **precoce ristrutturazione** delle aziende in crisi
- aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione

- Che hanno portato, nella normativa interna a:
- modifica art. 2086 c.c. → ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
 - indicatori della crisi art. 3 CCII

Norme e principi comunitari (2)

La Direttiva non sempre contiene regole analitiche, ma degli **indirizzi/obiettivi** su punti fondamentali, tra i quali:

- EFFICIENZA NELLA PREVENZIONE CRISI
- LIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE
- TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI
- TUTELA DEI LAVORATORI
- TUTELA DELLA CONTINUITA' DELL'IMPRESA



- ❖ La Direttiva si riferisce a PMI che però nel resto d'Europa sono di dimensioni maggiori. L'Italia ha una media per impresa di **3,9** addetti, contro media UE27 a **5,1** e Germania a **12,1**.
- ❖ In attesa degli esiti della Proposta di **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Insolvency III)**

GRADUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI TUTELA → CREDITORI > LAVORATORI > CONTINUITA'

Normativa interna: CNC

Norme sulla composizione negoziata della crisi – CNC - in vigore dal **25 agosto 2021** - DL 118/2021.

Da **15 luglio 2022** (entrata in vigore del Codice della Crisi - Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14 modificato dal Dlgs 17 giugno 2022) la CNC si innesta nella disciplina del Codice della Crisi (Capo I da art. 12 fino ad art. 25-undecies)

 **E' in corso di emanazione un decreto legislativo correttivo che integra/modifica anche la normativa sulla composizione negoziata**

In attesa degli esiti della Proposta di **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che armonizza **taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Insolvency III)**

La normativa interna recepisce l'ordine delle priorità dell'ordinamento comunitario:

“PREVALENTE INTERESSE DEI CREDITORI” rispetto alle **“concrete prospettive di risanamento dell’impresa”**

CREDITORI>LAVORATORI>CONTINUITA’

VS AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE dove
CONSERVAZIONE PATRIMONIO PRODUTTIVO=LAVORATORI>CREDITORI

Le guidelines operative

Il testo normativo attuale si accompagna ad un **“Protocollo di conduzione della Composizione negoziata”** (Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 – aggiornato con Decreto 21 marzo 2023)

SEZIONE I: TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO (DISPONIBILE ONLINE)

SEZIONE II: CHECK-LIST (LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA

Riferimenti utili ad integrazione:

- ❖ Principi di redazione dei piani di risanamento CNDEC (l'ultima versione è stata aggiornata nel 2022)
- ❖ Principi di attestazione dei Piani di risanamento 2024 CNDEC

SEZIONE III: PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Concetto di crisi e di risanamento

Crisi = art. 2, c. 1, lett a), CCII: inadeguatezza flussi cassa a far fronte obbligazioni nei 12 mesi
art. 12, c. 1, CCII: squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza

Continuità = mezzo per pervenire al risanamento (o anche ad una migliore liquidazione)

Risanamento = ritorno all'equilibrio

- ritorno al valore (bancabilità) – valore sociale - garantire anche i creditori futuri
- oppure
- obiettivo creazione di flussi a servizio del debito (eventualmente ristrutturato) con le sole prospettive migliori per i creditori ante «risanamento» rispetto alla liquidazione a prescindere dal salvataggio del bene produttivo nel medio periodo



Crisi e risanamento – altre considerazioni

QUANDO LE IMPRESE SONO IN CRISI IRREVERSIBILE?

- Aziende fuori mercato per fattori esogeni (es. cambio culturale – evoluzione tecnologica – mono-cliente etc.)
- Aziende in crisi che si identificano con l'imprenditore e non è possibile continuità indiretta in sua assenza (tipico micro-imprese)
- Aziende potenzialmente recuperabili (business che crea potenziale valore), ma con debito talmente elevato che anche il valore di recupero mediante cessione (continuità indiretta) non riesce neppure a soddisfare i creditori in modo accettabile (preferibilità ambito liquidatorio)



LE ALTRE SONO TUTTE POTENZIALMENTE “SALVABILI”
(preferibilmente in discontinuità gestionale e/o continuità indiretta)

LA **DISCONTINUITÀ GESTIONALE E/O SOGGETTIVA**
FAVORISCE I PROCESSI DI RISANAMENTO, MA NON
SEMPRE E' RISOLUTIVA (VEDI LA PERLA)

Il rapporto tra norme di prevenzione, strumenti di percorso e istituti di soluzione della crisi

È importante distinguere tra:

- ❖ regole/strumenti **finalizzati all'emersione anticipata della crisi**
 - assetti adeguati: organizzazione e strumenti gestionali (art. 2086)
 - piattaforma telematica con istruzioni e modelli per imprenditori (vedi considerando 17 direttiva 1023)
 - segnali e modalità per sollecitare l'imprenditore ad attivarsi: allerta interna (art. 25-octies)
 - segnali e modalità per forzare l'iniziativa dell'imprenditore: allerta esterna (vedi considerando 22 direttiva 1023) (art. 25-novies e 25 -decies)
- ❖ strumenti di percorso in presenza di probabilità di crisi = **composizione negoziata**
- ❖ strumenti/istituti giuridici di **regolazione della crisi**
 - in esito alla composizione negoziata
 - strumenti di natura extragiudiziale (es. piano attestato)
 - strumenti para-concorsuali e concorsuali

Correttivo art. 25-decies:
segnalazioni da banche ed intermediari finanziari solo se peggiorative

Gli strumenti a disposizione (ante DL 118/2021 e CCII)

Piano di risanamento
(art. 67, terzo comma, lett. D) L.F.



Accordi di ristrutturazione
(art. 182 *bis* L.F.; art. 182 *septies* L.F.)



Concordato preventivo (liquidatorio o in continuità)
(art. 160 e ss. L.F. e 186 *bis* L.F.)

Possono
essere
preceduti da
«concordato
in bianco»



Fallimento – esercizio provvisorio e Concordato fallimentare
(art. 104 e ss. e art. 124 e ss. L.F.)





Prospettiva soluzioni post DL 118/2021 e CCII

COMPOSIZIONE NEGOZIATA



Art. 23, c. 1



Imprenditore Agricolo e minore art. 25-quater, comma 4:
- Concordato minore
- Liquidazione controllata
- Concordato semplificato

E per agricola → accordo ristrutturazione 57, 60 e 61

La composizione negoziata: i presupposti

Presupposto soggettivo

Imprenditore commerciale o agricolo

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione regionale costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **dei capoluoghi di regione**.

Possono accedere alla composizione negoziata anche le imprese **sotto soglia**.

Imprese sotto soglia - **congiuntamente** i seguenti tre requisiti:

- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro

in questo caso la nomina dell'esperto viene fatta dal **Segretario generale della Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa richiedente**.

La composizione negoziata: i presupposti (2)

Presupposto oggettivo – per l'utilizzo del percorso **devono coesistere 2 presupposti:**

- 1) Art. 12 comma 1 codice della crisi - imprenditore **anche soltanto** in condizioni **di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono **probabile la crisi o l'insolvenza**
- 1) Art. 12 Comma 1: presupposto oggettivo della norma: deve risultare **“ragionevolmente perseguitibile il risanamento dell'impresa”**

Correttivo

Art. 12 Comma 2 codice della crisi: L'esperto agevola le trattative ... al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di **“probabile crisi o insolvenza”....” anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa”** – (continuità anche indiretta).

Crisi e insolvenza = TESI CONTRARIA

CNC = **NO accesso -- soggetto insolvente**

Normativa:

- interpretazione letterale della direttiva (prevenzione dell'insolvenza)
- interpretazione letterale norma (**probabilità** di insolvenza)
- note ministeriali Dossier 5 aprile 2022 pag. 15 “**superare la situazione di squilibrio della impresa prima che si arrivi all'insolvenza**”
- sussiste il rischio di **abuso** e cioè il rischio che le imprese vi accedano per richiedere successivamente un concordato semplificato

In sintesi: CNC sarebbe **misura premiale per l'imprenditore che anticipa la crisi (o almeno l'insolvenza)**.

Giurisprudenza restrittiva tra gli altri: Trib. Palermo 22.5.2023, Trib. Busto Arsizio, 4.7.2023, Trib. Udine 30.11.2023, Trib. Bergamo 23.1.2024.

In **Dottrina**: F. Lamanna, “Composizione negoziata e nuove misure per la crisi d'impresa”, Milano, 2021, p. 28 e ss.

Crisi e insolvenza = TESI FAVOREVOLE

CNC = SI' accesso -- soggetto insolvente

Richiami nella **normativa** che confermano la possibilità di accesso per il debitore insolvente: **art. 3, c. 4, CCII; art. 18, c. 4, CCII; art. 21, c. 1, CCII; art. 25-quinquies, CCII.**

Nel **Protocollo di Conduzione**: 2.4 “Se l’esperto ravvisa, diversamente dall’imprenditore, anche a seguito dei primi confronti con i creditori, **la presenza di uno stato di insolvenza**, questo **non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata**. Occorre però che l’esperto reputi che vi siano **concrete prospettive di risanamento ...”**
7.5 ...Con le trattative in corso e **ancora sussistendo concrete prospettive di risanamento**, la gestione, **in caso di insolvenza**, dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

In **Giurisprudenza**: Corte d’Appello di Trieste del 21.3.2024 n. 140/24, Tribunale di Bologna 08.11.2022, Tribunale di Brindisi 25.7.2022, Tribunale di Bergamo 25.5.2022, Tribunale di Roma 21.11.2022, Tribunale di Roma 6.10.2022; 17.3.2023 Tribunale di Ravenna, Trib. Modena 03/12/2022 e Trib. Arezzo, 16/04/2022, Tribunale di Salerno del 30.1.2023; Corte d’Appello Firenze 21.3.2023 n. 571

La **Dottrina** prevalente è a favore della possibilità di accesso alla CNC per imprese insolventi (taluni ritengono che in sede di conferma, proroga e revoca delle misure protettive (art. 19, c. 4, 5 e 6), **l’unico parametro che il tribunale deve valutare sia quello della funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e, quindi, l’eventuale sproporzione tra pregiudizio arrecato ai creditori e le misure richieste**).

Alcuni possibili scenari di partenza:

- domanda di accesso da parte di impresa da tempo insolvente che ha affittato l'unica azienda ante composizione negoziata
- domanda di accesso di impresa che ha un piano non fattibile in continuità diretta, ma che può esserlo in continuità indiretta (possibile modifica piano anche in corso di composizione?) vedi riferimento nel Protocollo
- domanda di accesso di impresa che basa il piano su eventi teoricamente concretizzabili, ma con tempi e condizioni difficilmente realizzabili (es. contando su finanziamento, o su crediti di firma o su finanza prededucibile)
- domanda di accesso di impresa che prevede già utilizzo di accordi di ristrutturazione e transazione fiscale in uscita dalla composizione (percorso post composizione negoziata) - Il piano deve avere un esito all'interno della composizione negoziata o può già far intravedere una uscita per utilizzare strumento successivo?
- domanda di accesso di impresa che prevede continuità indiretta con cessione di un ramo aziendale con liquidazione del residuo (chiusura in liquidazione ordinaria o giudiziale)
- ricorso alla composizione negoziata in presenza di azienda (o ramo) che può essere risanata mediante concordato preventivo in continuità successivo alla fase di composizione negoziata

La figura dell'Esperto

Relazione Ministeriale “*La scelta compiuta è quella di affiancare all'imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa*” → esempi esteri = *Insolvency Practitioner - Mandataire*

“*Il buon funzionamento dell'istituto dipenderà dalla nomina come esperti di soggetti ai quali gli “ambienti di riferimento” riconoscono le qualità necessarie per svolgere l'incarico e la scelta di persone inadatte – al di là dei profili puramente formali anche di formazione – potrà essere una ragione di mancato successo dell'istituto*” (G. Baravas, S. Bonfatti, R. Guidotti, M. Tarabusi, Il ruolo dell'Esperto nella Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d'Impresa, Giappichelli, Torino, 2023).

Art. 12, c. 2, CCII – “L'esperto **agevola le trattative** tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.” **MEDIAZIONE**




Art. 16, c. 2, CCII “...**verifica la coerenza** complessiva **delle informazioni** fornite dall'imprenditore **chiedendo al medesimo e ai creditori** tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.” **CONTROLLO e MONITORAGGIO**

La figura dell'Esperto - Requisiti

❖ INDIPENDENZA

Art. 16 CCII → art. 2399 c.c. e non deve essere legato all'impresa debitrice o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale **tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio** (esteso a soggetti uniti in associazione professionale)



❖ RISERVATEZZA

Art. 16, comma 2, comma 3, comma 6 CCII

❖ PROFESSIONALITÀ

- iscritti da almeno 5 anni all'albo dei **avvocati, dotti commercialisti e esperti contabili e consulenti del lavoro**;
- **non iscritti in albi professionali** che documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione ...
che **documentano precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata anche al possesso di una **specifica formazione**, come meglio precisato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che ne disciplina il meccanismo.

La figura dell'Esperto – Requisiti (2)

MINISTERO GIUSTIZIA – Nota 29 dicembre 2021: Linee di indirizzo agli **Ordini professionali** per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti → Per gli incarichi nel settore concorsuale, rilievo alle sole attività che conducono alla preservazione del valore aziendale (e dunque escludendo l'incarico di curatore fallimentare).

L'Esperto **non** può assumere più di due incarichi contemporaneamente, affinché lo stesso possa dedicare (auspicabilmente) le sue competenze in maniera adeguata: art. 17, c. 4 CCII.

Considerazioni:

- necessaria cultura non liquidatoria, ove possibile esperienza anche di settore
- esperienza in gestione di trattative, con particolare riferimento ai tavoli bancari - autovalutazione
- umiltà = ogni situazione è diversa dalle altre
- organizzazione dell'esperto - NON VIENE ENFATIZZATA (PREVISTA) quindi nessuna valorizzazione degli studi professionali organizzati e multidisciplinari

Attività e funzioni dell' ESPERTO

❖ FASE PRELIMINARE

- accettazione incarico
- raccolta e analisi dati = studio "fattibilità"
- convocazione imprenditore
- archiviazione in assenza prospettive risanamento



❖ FASE INTERINALE

(180 giorni + 180 giorni - art. 17 c. 7 CCII + eventuale allungamento se misure protettive o richiesta autorizz. ex art. 22)

- Interlocuzione con imprenditore, Advisor, organi di controllo e funzioni aziendali
- Facilitazione accordi con creditori e terzi interessati (compresi sindacati)
- Monitoraggio (condivisione sistema di reporting)
- Pareri, giudizi e dissensi formalizzati
- Relazioni

Correttivo art. 17, c. 7: allungamento fino a ulteriori 180 su richiesta imprenditore o le parti coinvolte nelle trattative

❖ FASE FINALE

- Formalizzazione accordi o presa atto della possibilità di cristallizzarli post composizione con strumenti giuridici di sistema
- Relazione finale – archiviazione

Correttivo

Art. 17, c. 8: relaz. finale al termine dell'incarico e comunicaz. anche a coloro che hanno partecipato alle trattative

Art. 23, c.2, lett b): % quorum ridotta accordi con efficacia estesa entro 60 gg relazione finale esperto

Art. 23, c 2-ter: intervento soluzioni anche dopo chiusura CNC

❖ FASE SUCCESSIVA ALL'ARCHIVIAZIONE

Correttivo Art. 16, c. 1: non preclusa attività esperto successiva alla chiusura della CNC

Il percorso dell'ESPERTO

1. Accettazione della carica

Esaminata la documentazione, verificato di disporre delle **competenze** e del **tempo** necessari allo svolgimento dell'incarico, entro 2 gg lavorativi, L'Esperto:

- comunica all'imprenditore l'accettazione
- carica l'accettazione sulla piattaforma

(Fac-simile su «Documenti utili» in <https://composizioneneegoziata.camcom.it/>

I file vanno firmati digitalmente formato pades – no p7m)



Allegato - Accettazione esperto - Nomina Segretario Generale



Allegato - Accettazione esperto - Nomina Membri della Commissione

2. Attività propedeutica al primo incontro con l'imprenditore

- Analisi preliminare documenti e Piano allegati all'istanza (N.B. l'accesso per i creditori è soggetto a consenso dell'imprenditore)
- Analisi delle caratteristiche dei creditori (banche, fornitori, enti pubblici)
- Accesso alle banche dati (eventuale in questa fase)
- Convocazione senza indugio dell'imprenditore (art. 17, c. 5, CCII) per valutare (in contradditorio anche con advisor) l'effettiva esistenza di una concreta prospettiva di risanamento

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	200.000,00 €	+
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo) - Valore non utilizzato nel computo del totale A	100.000,00 €	
debito riscadenzato o oggetto di moratorie	100.000,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborsa del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	50.000,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
TOTALE A	350.000,00 €	

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	60.000,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	60.000,00 €	

Grado di difficoltà del risanamento (1)	
	5,83

(1) Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]

Il test pratico

Possibili esiti:

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	<= 1	Difficoltà contenute
2	>1 e <=2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	>2 e <=3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	>3 e <=4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	>4 e <=5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	>5 e <=6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

CNC Gruppi d'imprese

Nel caso di Gruppo di Imprese con unica istanza di nomina dell'esperto – individuazione Tribunale competente (per misure protettive e altro):

- se pubblicità prevista dall'art. 2497-*bis* c.c.;
- in assenza pubblicità ex art. 2497-*bis*, impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'art. 2424 c.c. in base all'ultimo bilancio approvato ed alla relazione inserita nella Piattaforma Telematica ai sensi dell'art. 25, c. 3, CCII.

L'esperto assolve ai propri compiti in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza.

Se lo svolgimento congiunto rende eccessivamente gravose le trattative, le stesse si svolgono per singole imprese. La decisione può essere assunta anche successivamente all'avvio delle trattative, ove ad esempio gli imprenditori non lo mettano in condizione di disporre di flussi informativi adeguati.

L'incontro iniziale



Importante incontro iniziale con **l'imprenditore, gli advisor, gli organi di controllo e le funzioni aziendali** - opportuno **accesso** dell'esperto presso sede impresa (anche se la legge parla di "convocazione" del debitore da parte dell'esperto)

Incontro con **l'organo di controllo** (sindaci e revisore) - (situazione - vicende dell'impresa e focus cause della crisi - segnalazioni ex art. 25-octies)

- ❖ spiegare il ruolo dell'esperto e l'influenza sui poteri di gestione dell'imprenditore - **da verbalizzare in occasione del primo incontro** → l'esperto è **terzo** e nell'espletamento **dell'incarico, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore**
- ❖ sottolineare all'imprenditore che sono richieste:
 - **trasparenza**, nei confronti dell'esperto e dei creditori, rivelando la situazione reale della sua impresa (vedi doveri di cui all'art. 16, c. 4, CCII)
 - **buona fede** nei confronti di tutti gli *stakeholders*
 - **consapevolezza delle responsabilità** che assume, del pregiudizio che può comportare il protrarsi della crisi/insolvenza, e dell'importanza, di comprendere il venir meno delle condizioni oggettive di risanamento

L'incontro iniziale (2) – segnalazione atti di gestione

L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa sotto la sua responsabilità.

E' previsto un dovere di informativa **preventiva** all'esperto **per iscritto** ex art. 21, c. 2, nel caso di:

- atti di straordinaria amministrazione e/o
- pagamenti non coerenti rispetto alle trattative ed alle prospettive di risanamento

In sede di primo incontro ricordarlo all'imprenditore e concordare modalità e tempistiche dell'informativa.

Se l'esperto ritiene che l'atto che intende compiere l'imprenditore possa arrecare **pregiudizio** ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento lo segnala per iscritto all'imprenditore e agli organi di controllo



se l'atto viene compiuto lo stesso, l'imprenditore informa l'esperto



L'esperto entro 10 gg **può** iscrivere il proprio dissenso nel registro imprese
(se pregiudica i creditori l'iscrizione è obbligatoria)

L'incontro iniziale (3) - segnalazione atti di gestione

In via esemplificativa, (vedi Protocollo di conduzione 7.3) rientrano tra gli atti che **eccedono l'«ordinaria amministrazione»**:

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro soluto di crediti;
- l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinuncia alle liti e le transazioni;
- le riconoscenze di diritti di terzi;
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni
- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi in genere (significativo impatto sul patrimonio)

L'incontro iniziale (4) – contesto aziendale

Comprensione del contesto dell'impresa (dimensioni, appartenenza ad un gruppo, organizzazione amministrativa, collocazione merceologica, mercato etc.)

- ✓ **l'attività svolta**, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati;
- ✓ **il settore e il mercato ed il posizionamento dell'impresa**;
- ✓ **il modello di business** (tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere all'ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e di sistemi di qualità aziendale);
- ✓ **i canali di approvvigionamento** dei principali fornitori etc.;
- ✓ **i principali clienti**, numerosità, localizzazione etc.;
- ✓ **la presenza di contratti o commesse strategiche** ovvero la capacità comprovata di acquisizione di commesse in appalto o subappalto;
- ✓ **la presenza di informazioni ESG** (o non finanziarie) al fine di valutare la coerenza e ragionevolezza dei piani aziendali con le strategie future.

L'incontro iniziale (5) – ulteriori aspetti

- ❖ valutazione caratteristiche dell'organizzazione aziendale (e del supporto degli advisor) con particolare riguardo all'organizzazione amministrativa (adeguati assetti)
- ❖ condivisione di un sistema di reporting finalizzato all'informativa dell'esperto (adeguato a dimensioni azienda) – dati gestionali, operazioni di rilievo e stato di esecuzione piano
- ❖ verifica esistenza di soci illimitatamente responsabili ed implicazioni del piano (snc, sas)
- ❖ verifica situazione garanzie (vedi fideiussioni prestate dai soci e/o altre forme di garanzia)
- ❖ analisi delle caratteristiche dei creditori (banche, fornitori e Erario/Previdenza/Enti locali)

Vedi **correttivo**: POSSIBILITA' DI TRANSAZIONE FISCALE ART. 23, c. 2-bis – N.B. in presenza esperto

L'incontro iniziale (6) – ulteriori aspetti

- ❖ Confronto sull'opportunità dell'utilizzo delle misure protettive del patrimonio e/o cautelari
 - 1) disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti;
 - 2) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna;
 - 3) nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati' con conseguenze sulla nuova concessione di credito. (vedi Circolare 272/2008 denominata "Matrice dei Conti" per la quale Banca d'Italia, ha emanato in data 28 novembre 2023 l'Aggiornamento n. 17).
- ❖ In presenza di una situazione rilevante ai sensi degli art. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4-5-6 e 2482-ter c.c. e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., l'esperto ricorda **la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 20 CCII** restano ferme le responsabilità dell'imprenditore (per le situazioni di perdita del capitale vedi lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.100-2023/I) → se non già dichiarate in sede di richiesta di nomina dell'esperto

L'incontro iniziale (7) – l'analisi del piano

Nel Protocollo di conduzione “**non occorre un piano vero e proprio**” basta un “**progetto di piano**” secondo le indicazioni almeno dei **paragrafi 1 (Requisito dell'Organizzazione d'impresa), 2.8 (informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari) e 3**) (Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi) e **un piano finanziario a 6 mesi**

E' comunque fondamentale la presenza **di un piano e di un percorso giuridico** (uso degli strumenti) e anche di una verifica di confronto con ipotesi liquidatoria (utile per confronto con creditori)

Nel caso di situazione di **crisi marcata o insolvenza conclamata** diventano ancora più importanti:

- verifica della potenziale reversibilità dell'insolvenza (importanza delle **cause della crisi**) - **RAGIONEVOLEZZA**
- valutazione prospettica se la continuità aziendale può distruggere risorse (analisi sostenibilità del debito - rapporto tra debito e i flussi a servizio del rimborso) – **NECESSITA' DI ADEGUATA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**
- comprensione della disponibilità dell'imprenditore o terzi (es. fondi tipo INVITALIA) ad immettere nuove risorse e aspetto garanzie – **ELEMENTI DOCUMENTALI – IMPEGNI – DELIBERE ANCHE PRELIMINARI**
- verifica della presenza di valore del compendio aziendale – esistenza di interessati all'acquisto (caratteristiche e presenza di garanzie) – **ESISTENZA DI PERIZIE - PRELIMINARI -OFFERTE DI ACQUISTO**

Se il risanamento può avere luogo in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa, con **urgenza** disporre di una **valutazione peritale** e/o tenere conto delle concrete **manifestazioni di interesse** eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori

L'incontro iniziale (7) – analisi piano risanamento

Analisi congiunta con imprenditore ed Advisor del Piano di risanamento:

- ❖ **Analisi delle cause della crisi** – fondamentale per capire ragionevolezza del piano (vedi punto 5.1.1. “Principi di attestazione”)
- ❖ **Fattori critici di successo nel contesto competitivo in cui opera l’impresa** (vedi punto 5.2.4. “Principi di attestazione”)
- ❖ **Valutazione della strategia di risanamento (vedi 6.2 “Principi di attestazione”)**
- ❖ **Valutazione del programma di intervento (action plan) (vedi 6.3 “Principi di attestazione”)**
- ❖ **Verifica delle ipotesi economico-finanziarie (vedi 6.4 “Principi di attestazione”)**
- ❖ **Analisi di sensitività e prove di resistenza (stress test) (vedi 6.6. “Principi di attestazione”)**



Valutazione di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione (vedi 6.8.1. “Principi di attestazione”).

L' incontro iniziale (8) – obblighi sindacali

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 CCII, sussiste **obbligo di informazione ai sindacati** per il datore di lavoro che occupa **più di 15 dipendenti**

Se non previste dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'art. 2, c. 1, lettera g), D.Lgs n. 25/2007, diverse procedure di informazione e consultazione: **il datore di lavoro informa con comunicazione scritta**, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, **i soggetti sindacali** di cui all'articolo 47, comma 1, L. n. 428/1990, **delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata** e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.**

I soggetti sindacali, entro 3 giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio.

La consultazione si svolge con **vincolo di riservatezza** rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.

In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso **dell'esperto** di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un **sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto**.

L'incontro iniziale (9) – programmazione trattative

L'Esperto, formato il proprio convincimento circa la perseguitabilità del risanamento a seguito dell'esame della documentazione e dell'incontro con imprenditore – advisor, ed eventualmente organi di controllo, e dell'esame del piano proposto, definisce con imprenditore ed advisor il **programma delle trattative**.

A tal fine è necessario:

- individuare le parti interessate (perimetro dei creditori e dei soggetti “rilevanti”) in base alle proposte di imprenditore/advisor e dei suggerimenti dell'esperto
- definire le modalità
 - incontri bilaterali (one to one) o aperti a gruppi o a tutti i creditori
 - conference call o in presenza
- agenda
- impostazione atteggiamento da assumere e gestione informazioni
- suggerimenti preliminari e durante le trattative
- sensibilizzare imprenditore e ADVISOR sull'importanza di apportare modifiche di piano alla luce delle trattative e indicazioni dei creditori

Conduzione delle trattative

Nella conduzione delle trattative **importante**:

- Verbalizzazione gli incontri telematici o in presenza
- Far percepire terzietà e di avere buona conoscenza delle regole di ingaggio dell'esperto
- Condivisione degli obiettivi sulla base della conoscenza dei fatti aziendali (es. causa crisi) e delle soluzioni
- Analisi dei punti di forza e di debolezza (utile confronto con alternative liquidatorie)
- Valutazione degli interessi delle parti e verifica delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento con possibili modifiche di piano
- Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate (es. differenza tra istituti di credito e fornitori strategici e non etc.)



Conduzione trattative – il dovere di collaborazione delle parti

Art. 4, c. 4 CCII: “I creditori **e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza** hanno il dovere di **collaborare lealmente** con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'Autorità giudiziaria e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite»

Correttivo

Art. 16, comma 5

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo **attivo e informato**.

Art. 16 comma 6

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare **lealmente** e in modo **sollecito** con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di **riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con **risposta tempestiva e motivata**.



Responsabilità in caso di **liquidazione giudiziale**: azione di danni ove sia in grado di provare che il silenzio o il ritardo nella risposta ha causato quantomeno un aggravamento del dissesto?

La reazione degli ISTITUTI DI CREDITO e la valutazione degli impatti sulla gestione post accesso alla CNC

Oggi: art. 16 c. 5 CCII :

- le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari ed i cessionari dei loro crediti: partecipazione alle trattative in modo attivo e informato.
- l'accesso alla CNC **non** costituisce di per sé **causa di sospensione e di revoca degli affidamenti** concessi all'imprenditore. In ogni caso la revoca e la sospensione degli affidamenti **possono essere disposti** se richiesto dalla **vigilanza prudenziale**, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

Correttivo art. 16, c. 5: La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito è determinata tenuto conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.

La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario."

I rapporti con gli istituti di credito

Correttivo art. 22 CCII:

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 6, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese per effetto degli articoli 16, comma 5, e 18, comma 5, o prima dell'accesso alla composizione negoziata;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'art. 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 6;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell'esperto.

1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e si applica l'articolo 6, comma 2.

2. (...)

La valutazione del rischio e il dialogo con il sistema bancario anche con riferimento alla cessione del credito NPL

- Le Guidelines EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito anche le Guidelines)
- L'Aggiornamento Banca di Italia del 28 novembre 2023, n. 17 della Circolare 272/2008 denominata "Matrice dei Conti" con riferimento all'adeguamento dei riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- LA CENTRALE RISCHI
- IL PROBLEMA DELLE PARTI CORRELATE NEI RAPPORTI BANCARI
- LE IMPLICAZIONI LEGATE alle GARANZIE SACE E MEDIOCREDITO

La valutazione del rischio e il dialogo con il sistema bancario – FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

L'art. 22 CCII prevede la possibilità per l'imprenditore, **verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale**, di chiedere al Tribunale di essere autorizzato a **contrarre finanziamenti prededucibili**.

La classificazione del credito (applicazione del forward looking approach alla **NUOVA FINANZA EVENTUALMENTE EROGATA**):

- (i) nell'ipotesi della concessione di finanziamenti ad imprese che accedano ad uno degli strumenti previsti dal CCII da parte di banche e intermediari non aventi pregresse esposizioni creditizie verso la medesima controparte;
- (ii) nell'ipotesi nella quale banche e gli intermediari chiamati a supportare finanziariamente l'impresa in corso di composizione negoziata presentino pregresse esposizioni verso la stessa.

Responsabilità dell'Esperto durante la gestione

L'esperto ha una importante responsabilità: bloccare sul nascere qualsiasi iniziativa di accesso alla CNC non fondata su concrete possibilità di risanamento - comunicando l'assenza di concrete prospettive di risanamento all'imprenditore e al segretario generale della competente camera di commercio, il quale dispone, conseguentemente, l'archiviazione dell'istanza (art. 17, c. 5, CCII)

- verifica delle alternative possibili
- comprensione se si è di fronte ad un aggravamento del dissesto (con i limiti intrinseci dei piani di ripartenza che sono necessariamente rivolti ad una prospettiva futura)
- valutare i cambiamenti di piano in accordo con i creditori. L'esperto può condividere un cambiamento di piano anche rilevante (es. continuità diretta in indiretta)?

L'attività di verifica del piano di risanamento predisposto dal debitore, raggiunge il suo culmine nel momento in cui l'esperto sottoscrive l'accordo ritenuto coerente, nel caso, con la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 23, c. 1, lett. c) e art. 25-*quater*, c. 3, lett. c), CCII).

Responsabilità dell'Esperto durante la gestione: PARERI

Parere a favore del tribunale in sede di rilascio delle misure protettive, disciplinate dall'art. 18 CCII (con deposito ante udienza o in udienza).

L'esperto può essere chiamato ad esprimere un giudizio:

- 1) sulla funzionalità delle misure richieste, che dovrebbero essere volte ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 4, CCII)
- 2) sulla richiesta di proroga della durata delle misure protettive, al fine di assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 5, CCII),
- 3) sulle cause per le quali le misure protettive dovrebbero essere revocate (art. 19, comma 6, CCII).

Inoltre, nella prassi, il tribunale coinvolge l'esperto nelle richieste di autorizzazioni, di cui all'art. 22 CCII, per:

- a) contrarre finanziamenti prededucibili
- b) contrarre finanziamenti dei soci prededucibili
- c) contrarre finanziamenti intragruppo
- d) cedere l'azienda o rami della stessa a terzi

Correttivo: prevederebbe modifiche all'art. 22 CCII su: finanziamenti prededucibili e eliminazione della solidarietà fiscale nel trasferimento d'azienda

Inoltre **art. 22, c. 1 BIS L'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PUO' AVVENIRE PRIMA O DOPO LA CHIUSURA DELLA CNC**

per suo giudizio su funzionalità di tali atti alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori.

Responsabilità dell'Esperto durante la gestione: POTERI

Nell'esercizio dei propri poteri, l'Esperto:

- 1) acconsente alla prosecuzione dell'incarico, per non oltre 180 giorni e, quando **tutte le parti** lo richiedano (art. 17, c. 7, CCII) - **correttivo** («l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative»)
- 2) comunica l'assenza di concrete prospettive di risanamento all'imprenditore e al segretario generale della competente camera di commercio, il quale dispone, conseguentemente, l'archiviazione dell'istanza (art. 17, c. 5, CCII)
- 3) segnala all'imprenditore eventuali circostanze per cui l'atto di «straordinaria» amministrazione possa arrecare pregiudizio ai creditori (art. 21, c. 3, CCII)
- 4) iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese qualora, nonostante la segnalazione, l'imprenditore compia tale atto (in ogni caso, l'iscrizione nel registro delle imprese è obbligatoria se l'atto pregiudica gli interessi dei creditori (art. 21, c. 4, CCII)
- 5) i finanziamenti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di nomina esperto, CCII esclusi dalla postergazione articoli 2467 e 2497-*quinquies* C.C., se **l'imprenditore ha informato preventivamente l'esperto e questi non ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese**



CONCLUSIONE DELLA CNC

Al termine dell'incarico, l'Esperto è tenuto a redigere la relazione finale e ad inserirla nella piattaforma preposta, nonché a comunicarla all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al Giudice che le ha emesse e che ne dichiara cessati gli effetti (art. 17, c. 8, CCII).

Correttivo: invio relazione anche a coloro che hanno partecipato alle trattative

Rilevanza relazione finale esperto:

- il giudizio dell'Esperto è richiesto espressamente anche qualora l'imprenditore, al termine di una CNC chiusasi negativamente, volesse accedere alla procedura di concordato semplificato, che gli sarebbe preclusa nel caso in cui il medesimo Esperto non si esprimesse positivamente in merito alla correttezza e buona fede delle trattative svolte nel corso della CNC (art. 25 sexies, c. 1, CCII);
- rilevazione esperto raggiungimento accordi ai fini dell'utilizzo delle agevolazioni relative alla percentuale ridotta in accordo con efficacia estesa (combinato disposto art. 23, c. 2, lett b) e art. 61 CCII).



CORTELLAZZO&SOATTO

Grazie per l'attenzione!

Dott. Gianfranco Peracin
peracin@cortellazzo-soatto.it

CASI PRATICI

CASO N. 1 – Gruppo internazionale a base Italia specializzato nei lavori su commessa.

Cause della crisi: Problematiche legate al COVID e successivo blocco lavori con Unione Sovietica. Significativo indebitamento contro-garantito SACE.

Conseguenze crisi: illiquidità con conseguente rallentamento forniture

Piano di risanamento: continuità diretta, legata a ricapitalizzazione con ingresso Invitalia e sulla base di commesse su gare o offerte.

Accesso alla composizione con richiesta misure protettive per facilitare conclusione due diligence Invitalia e piani dilazione fornitori e istituti di credito (con possibili stralci in accordo con SACE).

Problematica crediti di firma e dialogo SACE per rinuncia a parte della garanzia.

Probabile uscita dalla CNC e successivo accordo di ristrutturazione dei debiti.

CASI PRATICI (2)

CASO N. 2 – Impresa individuale agricola sotto soglia con patrimonio immobiliare significativo.

Causa della crisi: investimenti non proporzionati rispetto ai ricavi presenti e di medio periodo. Esecuzione immobiliare in corso su credito ipotecario.

Piano di risanamento: Accesso alla procedura di composizione negoziata con piano in continuità soggettiva

Dalla valutazione della fattibilità, l'esito positivo con continuità diretta risulta improbabile.

Nel corso della composizione si procede alla modifica piano da continuità diretta ad indiretta.

L'esperto convince un investitore ad acquisire l'azienda accollandosi il debito ipotecario del precedente nell'esecuzione.

L'operazione si è realizzata usciti dalla composizione, utilizzando lo strumento dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa e anche con transazione fiscale e previdenziale.